

modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: “fino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2025” e la parola: “1.200” è sostituita dalla seguente: “1.251”»;

il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10 e 10-*bis*, è autorizzata la spesa di euro 7.957.991 per l’anno 2023, di euro 3.122.007 per l’anno 2024 e di euro 1.851.423 annui a decorrere dall’anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia»;

dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

«11-*bis*. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 35, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per le assunzioni di personale dell’amministrazione giudiziaria con la qualifica di direttore e cancelliere esperto, già inserite nei piani assunzionali per il triennio 2022-2024 del Ministero della giustizia – Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2024.

11-*ter*. Al fine di consentire la concreta attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i termini, a pena di decadenza, per l’esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni, indicati al comma 6 del medesimo articolo, sono prorogati sino alla scadenza di quattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

11-*quater*. All’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: “di euro 20.000.000 per l’anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026” sono sostituite dalle seguenti: “di euro 20.000.000 per l’anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026”.

11-*quinqües*. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 11-*quater* è autorizzata la spesa di euro 1.847.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

All’articolo 9:

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. All’articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”»;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. All’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: “30 giugno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2025”.

4-*ter*. Al comma 306 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: “31 marzo 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”.

4-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*ter*, pari a euro 15.874.542 per l’anno 2023, si provvede:

a) quanto a euro 3.937.271, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) quanto a euro 3.937.271, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione e del merito;

c) quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «settembre 2022» il segno di interpunzione: «,» è soppresso, al secondo periodo, dopo le parole: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le seguenti: «n. 95269», al terzo periodo, le parole: «milioni euro» sono sostituite dalle seguenti: «milioni di euro» e, al quarto periodo, alle parole: «pari a» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-*bis*. All’articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “al periodo 2018-2023” sono sostituite dalle seguenti: “al periodo 2018-2026”.

5-*ter*. Il termine previsto dall’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell’allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2023».

Dopo l’articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-*bis* (Proroga del termine per l’adozione del programma di azione per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità). – 1. All’articolo 3, comma 5, lettera b), della legge 3 marzo 2009, n. 18, la parola: “biennale” è sostituita dalla seguente: “triennale”».

